



Focus on

**STRUMENTI DI
INCENTIVO PER LE
IMPRESE:
START UP INNOVATIVE &
INVESTMENT COMPACT**

Luglio 2015

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Ancona | Vicenza | Padova
redazione@lascalaw.com



1. Introduzione

Negli ultimi anni, conseguentemente alla crisi economica mondiale, il legislatore ha dovuto cercare soluzioni innovative ai problemi delle imprese. A tal proposito, nel presente elaborato si analizzano due recenti misure introdotte dal legislatore che tornano, in questo momento storico, quanto mai utili non solo per le PMI già costituite ed operanti, ma anche per tutti coloro che intendano avventurarsi nel mondo dell'imprenditoria ad alto valore tecnologico. I provvedimenti in commento sono il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (“**Decreto Crescita 2.0**”) ed il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. “**Investment Compact**”).

2. Novità del Decreto crescita 2.0.

Con il *Decreto crescita 2.0*, il Governo ha introdotto nel nostro ordinamento la cd. “*impresa innovativa*” o “*start-up innovativa*” prevedendo una serie di misure agevolative e di sostegno all'imprenditoria giovanile. In particolare, i vantaggi derivanti dalla costituzione di questo tipo di società spaziano da agevolazioni fiscali e contabili, flessibilità dei contratti di lavoro, nuove opportunità di accesso al credito e ricorso al capitale di rischio, emissione di strumenti di partecipazione particolari e deroghe importanti al regime fallimentare.

2.1 Vantaggi nella costituzione di una start-up innovativa

Il legislatore ha introdotto un veicolo estremamente utile per tutti quegli imprenditori che intendano iniziare la propria attività nell'ambito della produzione di beni e/o servizi ad alto valore tecnologico. I vantaggi sono numerosi e possono essere così sintetizzati:

- i. esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art. 26). La start-up innovativa è esonerata dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per l'iscrizione al Registro Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio¹;

¹ Vedi circolare 16/E emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle Entrate



- ii. gestione societaria flessibile (art. 26). Se la start-up è costituita in forma di società a responsabilità limitata, l'atto costitutivo può prevedere sia categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto sia categorie di quote che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione;
- iii. facilitazioni nel ripianamento delle perdite (art. 26). In caso di perdite le start-up innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale; in sostanza, è possibile rinviare all'esercizio successivo le perdite superiori ad un terzo (e che quindi comporterebbero l'obbligo di riduzione del capitale sociale) nel tentativo di ripianare la passività;
- iv. remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27). Le start-up possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le *stock option*), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi *work for equity*;
- v. credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (art. 27 bis). È stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle start-up innovative. Tali agevolazioni consistono in un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
- vi. disciplina del lavoro tagliata su misura (art. 28). la start-up innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato;
- vii. facoltà di remunerazione flessibile (art. 28). Ai lavoratori (a tempo determinato o indeterminato), sarà corrisposta una retribuzione composta



da una quota fissa ed una variabile: (i) la quota fissa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento per il livello specifico di inquadramento; (ii) la quota variabile deve invece essere collegata ad obiettivi di efficienza e di incremento della produttività (dell'impresa, del lavoratore o del gruppo di lavoro) ovvero ad altri parametri di rendimento concordati tra le parti.

- viii. introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start-up (art. 29). Sono previste una serie di misure fiscali finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all'investimento nelle imprese *start-up* innovative. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016, la norma consente di detrarre all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative (l'investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di 500.000 euro per ogni periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni). Per ciò che attiene l'IRES, è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.
- ix. introduzione dell'*equity crowdfunding* (art. 30). La regolamentazione di dettaglio del crowdfunding è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del «*Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line*». L'Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le start-up innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati. In sostanza, con il termine *crowdfunding* si indica il processo con cui più persone ("folla" o *crowd*) versano somme di denaro (*funding*), anche di modesta entità, per finanziare uno specifico progetto imprenditoriale utilizzando siti internet creati *ad hoc* per questa attività ("*piattaforme*" o "*portal*") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa (gadget, servizi promozionali, ecc.). Si parla, invece, di "*equity crowdfunding*" quando



tramite l'investimento *on-line* si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione società nelle start-up: in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa;

- x. accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (art. 30). Si tratta di un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino all'80% del credito erogato dalla banca alla start-up, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario;
- xi. sostegno *ad hoc* nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte dell'Agenzia ICE (art. 30). include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della "Carta Servizi Start-up" che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia;
- xii. Fallimento e *fail-fast* (art. 31). Si tratta di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la start-up non decolli. Difatti, le start-up sono sottratte all'ordinario regime fallimentare ed accedono alla corsia preferenziale del *fail-fast* con cui si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.



I vantaggi derivanti dall'essere una start-up innovativa sono subordinati al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e sono attivi solamente per quattro anni. In questo modo si previene il rischio che la società, una volta costituita e dopo aver beneficiato delle agevolazioni legate alla sussistenza dei requisiti per essere start up innovativi, cambi *business* o agisca con trame differenti rispetto a quelle che la legge gli impone.

2.2 Requisiti soggettivi ed oggettivi delle start up innovative

Non tutte le aziende possono accedere ai vantaggi indicati al precedente paragrafo. La qualifica di "start-up innovativa" è infatti riservata solo a quelle società di capitali che possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati all' art. 25, secondo comma, del Decreto Crescita 2.0.

Quanto ai primi, è disposto che la start-up innovativa:

- i. debba essere una società di capitali neocostituita ovvero già operativa, ma da non più di 48 mesi;
- ii. non derivi da operazioni di fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda;
- iii. non sia quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Accanto a questi tre requisiti di carattere soggettivo, ne esistono degli altri, più specifici, e legati all'attività e struttura della start-up. Essi sono:

- iv. capitale sociale. La legge richiede innanzi tutto come primo elemento che la maggioranza del capitale sociale e dei voti nell'assemblea ordinaria sia rappresentata da persone fisiche;
- v. oggetto sociale. L'oggetto sociale ed esclusivo dell'attività deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La norma non offre ulteriori chiarimenti su quali prodotti o servizi si possano considerare come tali;



- vi. distribuzione utili. In caso di società già esistente e operante (da non più di 48 mesi), non deve distribuire o aver distribuito utili;
- vii. valore della produzione. A decorrere dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore ad euro 5.000.000.

Oltre ai requisiti appena elencati, il legislatore ne prevede un ultimo che deve essere alternativamente individuato tra i seguenti, tutti attestanti, comunque, la *mission* innovativa dell'azienda:

- viii. le spese in ricerca e sviluppo, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato e descritte in Nota integrativa, devono essere almeno uguali al 30% del maggior valore tra costi e valore totale della produzione. È escluso dal computo delle spese l'eventuale acquisto di beni immobili. In caso di primo esercizio di attività, la sussistenza del requisito viene accertata tramite dichiarazione del legale rappresentante;
- ix. almeno 1/3 del totale della forza lavorativa complessiva deve essere rappresentato da personale in possesso di un dottorato di ricerca o che svolgeva il dottorato presso università sia italiane che straniere o comunque in possesso di una laurea e che abbia svolto, da almeno un triennio, attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- x. la società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale (protezione accordata alla legge)

La *ratio* di tutti questi elementi risponde all'esigenza di garantire che la società operi effettivamente nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Paese evitando, quindi, l'accesso ai vantaggi del Decreto Crescita 2.0 a forme opportunistiche di impresa che poco o nulla hanno a che fare con gli obiettivi dichiarati dalla legge.

3. Novità decreto Investment compact

Il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. "Investment Compact"), introduce vari elementi di notevole rilievo pratico per sostenere le imprese ed il settore del credito. Di



seguito sono analizzate solo due delle varie novità introdotte: disciplina dell PMI innovative e introduzione del *Patent Box* per ottenere agevolazioni fiscali e normative in materia di proprietà industriale.

3.1 Vantaggi delle PMI innovative

Il decreto introduce la categoria delle pmi innovative. Il legislatore ha inteso attribuire a questa categoria di imprese molti dei benefici fiscali e normativi già concessi alle start up innovative come, ad esempio, l'esonero dal pagamento delle imposte di bollo, le deroghe alla disciplina societaria, le facilitazioni per il ripianamento delle perdite, gli incentivi fiscali, l'accesso al crowdfunding, l'intervento semplificato e gratuito al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.

Tuttavia, rispetto alle startup innovative, le PMI innovative offrono una minor tutela sotto alcuni specifici aspetti in considerazione anche del fatto che, per accedere al relativo regime, sono richiesti requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti per le prime. In particolare:

- i. distribuzione utili. Le start-up innovative non possono distribuire utili né ricavi annui inferiori a 5 milioni di euro mentre per le PMI non esiste questo limite;
- ii. disciplina del fallimento. Per le PMI innovative non è previsto l'accesso alla disciplina derogatoria del *fail-fast* e, di conseguenza, si applicherà la disciplina ordinaria;
- iii. disciplina in materia lavorativa. Le PMI non hanno le agevolazioni in materia giuslavorista previste per le start-up innovative accedendo, dunque, al regime ordinario;
- iv. durata temporale dei benefici. Per le start-up innovative è limitata a 4 anni mentre per le PMI innovative non c'è ancora alcuna indicazione.

3.2 Requisiti soggettivi per le PMI innovative

Per ciò che attiene ai requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo richiesti per l'accesso al regime di favore predisposto dal legislatore per le pmi innovative, è necessario soddisfare



alcuni specifici requisiti. Anzitutto ed in via preliminare, è richiesto il possesso di due requisiti fondamentali tra i tre che seguono:

- i. spese in R&S (ricerca e sviluppo) almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione (contro il 15% delle start-up innovative);
- ii. impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva (contro un terzo del totale della forza lavorativa richiesto per le start-up innovative);
- iii. possesso di un brevetto o un software registrato alla SIAE (anche in licenza).

A questi requisiti preliminari, se ne aggiungono altri sette inderogabili:

- i. forza lavoro inferiore alle 250 persone;
- ii. fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro o il totale di bilancio non superiore ai 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti;
- iii. forma societaria di società di capitali, anche in forma cooperativa;
- iv. sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- v. certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- vi. azioni non quotate in un mercato regolamentato;
- vii. non iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative.

Il legale rappresentante della PMI innovativa, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, deve presentare al Registro delle Imprese una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale. La perdita dei requisiti o il mancato aggiornamento delle informazioni determinano la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Permane tuttavia l'iscrizione alla sezione ordinaria.



3.3 Patent Box

Il *patent box* consiste in un insieme di agevolazioni di natura fiscale e normativa finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immateriale delle imprese. L'introduzione ed ottimizzazione delle aliquote fiscali del *Patent box* rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti qualificati nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali, facendo del nostro Paese una potenziale piattaforma per investimenti ad alto contenuto di conoscenza. Viene anche ampliato il campo di applicazione oggettiva del *Patent box* aprendo alla possibilità di includere, entro limiti prestabiliti, le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in *outsourcing* con le società del gruppo.

I vantaggi fiscali in questione sono rappresentati da una detassazione parziale (fino al 50%, che scende al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016) per i redditi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, di brevetti, opere dell'ingegno e *know how*, nonché per tutti i marchi. L'agevolazione è condizionata allo svolgimento, da parte delle imprese beneficiarie, di attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Università ed enti assimilati.

Il meccanismo applicativo dell'agevolazione è il seguente. Una volta individuato il reddito agevolabile, quest'ultimo va moltiplicato per il rapporto tra i costi di R&S (costi sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale) e i costi complessivi sostenuti per la realizzazione del bene immateriale. Il numeratore del rapporto può essere incrementato, in misura massima del 30 per cento dei costi integralmente agevolabili, delle spese sostenute per l'acquisizione dei beni immateriali e dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in *outsourcing*. Tale modalità di computo è in linea con quanto approvato recentemente dall'Ocse (*Oecd – Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes*)².

Questa misura risulta di grande rilevanza pratica anche se, a dispetto dei luoghi comuni e dati alla mano, anche negli anni di crisi gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno

² Il decreto di attuazione dovrà chiarire se, come è ragionevole ritenere, il calcolo vada effettuato per ogni singolo bene immateriale per il quale si vuole fruire dell'agevolazione o *in toto*; andrà inoltre precisato se il calcolo vada fatto di anno in anno sommando le spese sostenute, andando a ritroso nel tempo sino all'anno in cui è iniziata l'attività di ricerca e sviluppo.



tenuto. Si pensi che nel 2014 si è registrato persino un timido incremento della spesa in innovazione e delle richieste di brevetto, all'Ufficio italiano e a livello europeo. Nel 2008 le aziende hanno infatti destinato 10,17 miliardi alla R&S, nel 2013 si è invece passati a 10,9 e lo scorso anno è stata superata quota 11 miliardi, vale a dire il 54% del valore totale della spesa. Sebbene questi dati siano testimonianza di una notevole distanza rispetto agli investimenti degli altri paesi industrializzati (in Germania la spesa delle imprese in innovazione vale il 68% del totale, negli Usa sfiora il 70% e in Giappone ben il 77 per cento), si può sicuramente osservare come il *trend* di crescita sia positivo e dunque incoraggiante. Tuttavia, se da un lato le imprese hanno “retto” ed, anzi, incrementato gli investimenti, va senz'altro precisato anche che ciò non è avvenuto per merito del finanziamento e/o agevolazione dello Stato; secondo le stime dell'AIPI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale), infatti, la spesa dello Stato Italiano per tali agevolazioni alle imprese ha avuto dal 2008 al 2014 un calo di circa 1,5 miliardi di euro, dato che ci colloca all'ultimo posto tra i big mondiali (la Germania ha avuto un incremento di circa 6 miliardi nella spesa).

L'introduzione del *Patent Box*, dunque, si pone in quest'ottica: incoraggiare e consolidare attraverso agevolazioni di carattere fiscale e normativo gli investimenti delle imprese italiane in R&S.

Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com

